



ALLEGATO .....

**RICOGNIZIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI  
A RILEVANZA ECONOMICA AFFIDATI CON  
MODALITA' IN HOUSE PROVIDING  
ARTT. 17 E 30 D.LGS. 23 DICEMBRE 2022, N. 201**



## Sommario

<b>1 - INQUADRAMENTO NORMATIVO</b> .....	3
<b>2 - PERIMETRO OGGETTIVO</b> .....	6
SEZIONE I.....	7
SEZIONE II.....	14



## 1 - INQUADRAMENTO NORMATIVO

Con Decreto legislativo n. 201 del 23/12/2022 è stata introdotta la normativa di “*Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica*”.

L'intervento del legislatore ha lo scopo di conferire carattere di organicità e sistematicità alla normativa in materia di servizi pubblici locali.

Sino all'entrata in vigore della suddetta norma, infatti, la disciplina si era stratificata nel corso degli anni, disgregata su atti diversi adottati in differenti contesti.

L'introduzione di un riferimento normativo unitario e complessivo, disciplinante tutti gli aspetti più rilevanti in materia, svolge un ruolo di riordino della materia.

Il decreto viene emanato sulla base della delega conferita al Governo con la Legge n. 118/2022, in materia di tutela della concorrenza e libertà di accesso al mercato<sup>1</sup>.

Coerentemente con i principi e i criteri direttivi di cui alla citata legge, a norma dell'art. 1, comma 2, del D. lgs. n. 201/2022, lo scopo prioritariamente perseguito del legislatore con la disciplina di riordino è stato quello di assicurare la promozione e la tutela della concorrenza, della libertà di stabilimento e della libertà di prestazione dei servizi per gli operatori economici interessati alla gestione di servizi di interesse economico generale di livello locale.

I servizi pubblici locali a rilevanza economica, o servizi locali di interesse economico generale, sono definiti dall'art. 2, comma 1, lett. c,) come “*servizi erogati o suscettibili di essere erogati dietro corrispettivo economico su un mercato, che non sarebbero svolti senza un intervento pubblico o sarebbero svolti a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che sono previsti dalla legge o che gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze, ritengono necessari per assicurare la soddisfazione dei bisogni delle comunità locali, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale*”.

A norma dell'art. 14 vengono individuate quattro possibili modalità di gestione degli stessi:

- a) affidamento a terzi mediante procedura a evidenza pubblica;
- b) affidamento a società mista;
- c) affidamento a società *in house*;
- d) limitatamente ai servizi diversi da quelli a rete, gestione in economia o mediante aziende speciali;

Nello spirito e con il fine sopra descritto, l'art. 17 del decreto in commento disciplina l'affidamento a società *in house* disponendo che gli enti locali possano procedere con tale modalità solo sulla base di apposita relazione contenente “*qualificata motivazione che dia espressamente conto delle ragioni del mancato ricorso al mercato ai fini di un'efficiente gestione del servizio, illustrando ...omissis... i benefici per la collettività della forma di gestione prescelta con riguardo agli investimenti, alla qualità del servizio, ai costi dei servizi per gli utenti, all'impatto sulla finanza pubblica, nonché agli obiettivi di universalità, socialità, tutela dell'ambiente e accessibilità dei servizi, anche in relazione ai risultati conseguiti in eventuali pregresse gestioni in house ...omissis...*”.

---

<sup>1</sup> Art. 8 L. 118/2022. “1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi di riordino della materia dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, anche tramite l'adozione di un apposito testo unico ...omissis...”



La norma riprende il previgente art. 34, comma 20, del D.L. n. 179/2012, secondo il quale l'affidamento è consentito, ma solo sulla scorta di una motivazione aggravata. In altre parole, solo in caso di fallimento del mercato è possibile ricorrere all'affidamento *in house providing*.

Nella medesima direzione, l'art. 17, comma 5, dispone che *“L'ente locale procede all'analisi periodica e all'eventuale razionalizzazione previste dall'articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016, dando conto, nel provvedimento di cui al comma 1 del medesimo articolo 20, delle ragioni che, sul piano economico e della qualità dei servizi, giustificano il mantenimento dell'affidamento del servizio a società in house, anche in relazione ai risultati conseguiti nella gestione”*.

Alla luce della normativa di cui sopra, pertanto:

1. in fase di affidamento viene posto in capo agli enti locali un onere di motivazione aggravata qualora decidano di ricorrere all'*in house providing*;
2. le motivazioni di cui sopra devono permanere per tutta la durata dell'affidamento ed essere verificate con cadenza annuale. Il legislatore impone così che la sottrazione di un servizio a rilevanza economica dal mercato con affidamento diretto dello stesso, sia adeguatamente giustificato sul piano della convenienza economica, della qualità e degli obblighi di servizio pubblico. In caso contrario non risulta legittimo arrecare un *vulnus* alla libera concorrenza e alla *“libertà di prestazione dei servizi per gli operatori economici interessati alla gestione di servizi di interesse economico generale di livello locale”*.

Nonostante la normativa comunitaria ponga sul medesimo livello tutte le modalità possibili di affidamento dei servizi pubblici a rilevanza economica, quale forma di autonoma organizzazione della P.A., pertanto, l'ordinamento nazionale la considera modalità residuale di affidamento, cui è possibile ricorrere solo in caso di inidoneità del mercato e di giustificati motivi.

Infine, l'art. 30 del D. lgs. n. 201/2022 in parola stabilisce quanto segue:

*“1. I comuni o le loro eventuali forme associative, con popolazione superiore a 5.000 abitanti, nonché le città metropolitane, le province e gli altri enti competenti, in relazione al proprio ambito o bacino del servizio, effettuano la ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica nei rispettivi territori. Tale ricognizione rileva, per ogni servizio affidato, il concreto andamento dal punto di vista economico, dell'efficienza e della qualità del servizio e del rispetto degli obblighi indicati nel contratto di servizio, in modo analitico, tenendo conto anche degli atti e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9. La ricognizione rileva altresì la misura del ricorso agli affidamenti di cui all'articolo 17, comma 3, secondo periodo, e all'affidamento a società in house, oltre che gli oneri e i risultati in capo agli enti affidanti.*

*2. La ricognizione di cui al comma 1 è contenuta in un'apposita relazione ed è aggiornata ogni anno, contestualmente all'analisi dell'assetto delle società partecipate, di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016. Nel caso di servizi affidati a società in house, la Relazione di cui al periodo precedente costituisce appendice della Relazione di cui al predetto articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016.*

*3. In sede di prima applicazione, la ricognizione di cui al primo periodo è effettuata entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto”*

La presente Relazione, ottemperando al combinato disposto di cui ai citati artt. 17 e 30 del D. lgs. n. 201/2022, esamina l'andamento della gestione, la qualità, il corretto adempimento degli obblighi



contrattuali, nonché le ragioni che giustificano il mantenimento dell'affidamento per ciascun servizio pubblico locale a rilevanza economica affidato con modalità *in house providing* all'interno della sezione I del successivo paragrafo.

Si provvederà inoltre, nella sezione II del suddetto paragrafo successivo ad andare ad individuare e discutere invece tutti quei servizi che, purché rientranti nell'adempimento in oggetto non risultano essere affidati in house.



## 2 - PERIMETRO OGGETTIVO

Il Comune di Calderara di Reno non ha attualmente in essere i seguenti affidamenti *in house* da includere nella sezione I:

Il comune di Calderara di Reno ha attualmente in essere i seguenti affidamenti non *in house* rientranti nella sezione II del presente adempimento che per esclusione verrà approvato nella Giunta Comunale:

- Trasporto pubblico locale (S.R.M. – Società Reti e Mobilità S.r.l.)
- Servizi cimiteriali (Osiris s.r.l.);
- Trasporto scolastico (SACA SOC COOP A.R.L.);
- Servizi educativi, di integrazione scolastica e centri estivi (C.A.D.I.A.I. Cooperativa Sociale)
- Refezione scolastica (Matilde ristorazione S.r.l.);

Non saranno in vece oggetto della presente ricognizione i seguenti servizi, purché rientranti tra i servizi pubblici a rete:

- Energia Elettrica, si ritiene di escludere dall'analisi il servizio di pubblica illuminazione. Si tratta, infatti, certamente di un servizio di interesse generale, ma non a rilevanza economica. Secondo la definizione sopra riportata, infatti, rientrano nella categoria dei servizi a rilevanza economica quelli suscettibili, anche astrattamente, al di là dell'assetto concreto ed effettivo, di essere erogati dietro corrispettivo, indipendentemente dall'intervento dell'ente pubblico. Sono, cioè i servizi suscettibili di autoremunerazione, di essere sostenuti mediante i ricavi dagli stessi autoprodotti. Nel caso della pubblica illuminazione, al contrario, non vi è la possibilità di sostentamento dei costi del servizio con gli introiti dello stesso: non vi è un mercato in cui un soggetto possa svolgere l'attività senza intervento pubblico. La condizione sarebbe configurabile solo nel caso in cui il fornitore del servizio di pubblica illuminazione provvedesse anche alla produzione di energia elettrica, eventualmente traendo vantaggio economico dalla vendita della stessa, ovvero dai contributi previsti per la produzione di energia mediante impianti che utilizzano fonti rinnovabili., riqualificazione, gestione e manutenzione dell'impianto;
- Gestione degli impianti GAS, per le stesse condizioni viste al punto precedente per quanto riguarda gli affidamenti elettricità
- Gestione reti Idriche l'affidamento non viene effettuato dal comune ma dall'autorità d'ambito ;
- Gestione Rifiuti (Geovest S.r.l.), escluso poiché il contratto risulta essere sottoscritto tra Geovest S.r.l. (Gestore) e Agenzia Territoriale dell'Emilia Romagna per i servizi idrici e rifiuti e in funzione di ciò escluso dal presente adempimento.